



Contratto per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali su tutti gli immobili in proprietà o in uso al Politecnico di Torino mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. b, n. 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

CIG B9826ED3C6 - CUI S00518460019202500039

TRA

L'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, di seguito nominata per brevità anche "Amministrazione Contraente" o "Politecnico", con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dalla Dott. Vincenzo Tedesco, in qualità di Direttore Generale del Politecnico di Torino domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il Sig. Andrea Luca Michele Bonacina nato a [REDACTED] in qualità di Amministratore Delegato della Società SE.MA. Global Facilities S.r.l. con sede legale in Roma - Via Di Vannina n° 88/94, Partita IVA 17180151007, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. RM-170153 (di seguito denominato anche "Affidatario") e congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO CHE

- in data 19.04.2019, a seguito dell'esperimento di una procedura ristretta ai sensi dell'art. 61, D.lgs. 50/2016, svolta tramite il sistema dinamico di acquisizione istituito da Consip S.p.A. (SDA), è stato sottoscritto con l'aggiudicataria della procedura, società M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici s.r.l. (che ha poi variato la propria denominazione sociale in M.S.T. S.p.A.) il contratto di appalto avente ad oggetto i servizi in titolo, rinnovato in data 21.09.2022 e in scadenza il 31.12.2025, di cui fanno parte anche i documenti dello SDA, più in dettaglio il "Capitolato d'oneri istitutivo", che disciplina le modalità di svolgimento della procedura per l'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione; il "Capitolato tecnico – Allegato 1", "Appendice 1 Capitolato Tecnico", che definisce nel dettaglio le modalità, i tempi ed i livelli di servizio; "Allegato Descrittivo al Capitolato Tecnico", che definisce le frequenze della manutenzione preventiva;
- con Verbale di assemblea del 17.07.2023 Rep. 12767/5772 registrato a Milano al n. 71410 Serie 1T, la società MST S.p.A. ha conferito alla società SE.MA Global Facilities S.r.l. il ramo di azienda relativo all'attività di gestione e manutenzione di impianti ed apparecchiature

in complessi edilizi ed infrastrutture di elevate dimensioni e complessità e di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e gestione di opere edili e impianti, denominato "Facility Management";

- in vista della scadenza contrattuale, l'Ateneo, aderendo al Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali istituito da Consip S.p.A., ha indetto con DDG n. 1986/2025 del 03.12.2025 un appalto specifico per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, che rivestono natura essenziale ai fini della gestione e dell'uso degli immobili del Politecnico di Torino;
- considerate l'urgenza e la necessità di assicurare continuità ai servizi essenziali oggetto di affidamento e tenuto conto che, ai fini di una immediata e tempestiva esecuzione degli stessi, è assolutamente necessaria, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni, una approfondita e peculiare conoscenza dei luoghi e delle infrastrutture oggetto delle attività manutentive;
- lo svolgimento di tali attività è inconciliabile con la necessità di assicurare immediatezza e continuità alle attività manutentive e che l'affidamento dei servizi in titolo - entro il termine di scadenza contrattuale del 31.12.2025 - risulta incompatibile con le tempistiche di svolgimento della procedura ristretta indetta con DDG n. 1986/2025 del 03.12.2025;
- nelle more dell'espletamento della procedura ristretta, con DDG n. 2040/2025 del 10.12.2025 è stata autorizzata l'indizione della procedura negoziata in titolo, ai sensi dell'art. 76, co. 2 lett. b) n. 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali su tutti gli immobili in proprietà o in uso al Politecnico di Torino, il cui valore complessivo è stato stimato in € 820.880,34, da svolgersi interamente tramite la piattaforma di negoziazione U-Buy;
- in data 17.12.2025, in riscontro alla richiesta di invito Prot. n. 127021/XI.5 del 10.12.2025, è pervenuta l'offerta della Società SE.MA Global Facilities S.r.l., che ha dichiarato di voler assumere la gestione dei servizi di cui trattasi, agli stessi patti e condizioni tecniche previste dal contratto sottoscritto con il Politecnico di Torino in data 19.04.2019, e rinnovato il 21.09.2022, nonché dagli atti da esso richiamati;
- il RUP, avendo valutato l'offerta congrua e coerente con le esigenze dell'Ateneo, ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti della Società SE.MA Global Facilities S.r.l., che ha offerto un prezzo complessivo pari a € 820.880,34 (al netto dell'IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 12.377,06);
- con Decreto del Direttore Generale n. 2123/2025 del 18.12.2025 è stata dichiarata l'aggiudicazione della procedura negoziata, risultando comprovati in capo alla Società Affidataria i requisiti dichiarati in fase di partecipazione;

- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett. b) del Codice;
- in vista della stipula del presente contratto sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Codice e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dei servizi in titolo. La documentazione è conservata in originale agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l'Affidatario ha dichiarato che ha potuto acquisire tutti gli elementi utili ai fini della idonea valutazione economica e per la formulazione dell'offerta;
- si procede, ai sensi dell'art. 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011 alla stipula del presente contratto, in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91 del medesimo decreto, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le Parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

“Contratto di appalto”: il presente atto comprensivo di tutti i suoi Allegati;

“Affidatario”: l'operatore economico cui è affidato il presente contratto;

“Amministrazione Committente”: il Politecnico di Torino (di seguito anche denominato “Amministrazione”), che ha indetto la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in titolo;

“Capitolato d'oneri istitutivo”: (di seguito Capitolato d'Oneri) che disciplina le modalità di svolgimento della procedura per l'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione di cui alla premessa a), richiamato dal contratto sottoscritto in data 19.04.2019 e rinnovato il 21.09.2022;

“Capitolato tecnico Allegato 1” (di seguito denominato Capitolato Tecnico): il documento, richiamato dal contratto sottoscritto in data 19.04.2019 nel quale vengono preciseate, nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l'operatore economico affidatario deve garantire;

“Appendice 1 Capitolato Tecnico” – Schede Attività Manutentive preventive: (di seguito

Appendice 1) documento predisposto da Consip che definisce le frequenze della manutenzione preventiva;

“Allegato Descrittivo al Capitolato Tecnico” - (di seguito denominato anche A.D.): il documento, richiamato dal contratto sottoscritto in data 19.04.2019, nel quale vengono preciseate, nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l’operatore economico affidatario deve garantire differenti da quanto previsto dal documento Capitolato tecnico Allegato 1;

“Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l’affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura negoziata indetta dal Politecnico di Torino;

“Duvri”: documento unico valutazione rischi interferenziali.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono materialmente allegati l’Offerta economica (All. A) e il Duvri (All. B).

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L’assunzione dell’appalto di cui al presente contratto da parte dell’Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:

- dal contenuto del contratto di cui alla lett. a) delle premesse e dei suoi allegati;
- dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato “Codice dei contratti pubblici”, come recentemente modificato e integrato dal D.lgs. 209/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36” (nel seguito Codice);
- dal D. Lgs. 231/2007, e in particolare gli articoli 1, comma 2, lett. pp), 10 e 20, nonché l’art. 2 del relativo allegato tecnico;

- dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2022; dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- dalle norme tecniche richiamate nei documenti della procedura negoziata.

L'Affidatario, all'atto della firma del contratto, accetta tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute negli atti richiamati dal presente contratto. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. L'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4

Oggetto

Con il presente contratto, che definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni affidate, l'Affidatario si obbliga nei confronti del Politecnico di Torino a erogare i servizi oggetto di affidamento nel rispetto dei patti e delle condizioni tecniche previste nel contratto citato alla lettera a) delle premesse, sottoscritto in data 19.04.2019 e rinnovato il 21.09.2022 (Prot. n. 42629/XI.5 del 21.09.2022), nonché dagli atti tecnici da esso richiamati.

Articolo 5

Servizi oggetto del presente contratto

Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali su tutti gli immobili in proprietà o in uso al Politecnico di Torino.

L'obiettivo è quello di garantire il funzionamento degli impianti con la massima continuità in condizioni di sicurezza.

Articolo 6

Durata del contratto

Il presente contratto ha una durata indicativa di 10 mesi, decorrenti dal 01.01.2026, data di avvio del servizio come risultante dal relativo verbale, e fino alla data di avvio del nuovo contratto stipulato con l'affidatario della procedura ristretta indetta con DDG n. 1986/2025 del 03.12.2025.

È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 7



Importo del contratto

Il valore complessivo del presente contratto ammonta ad euro in € 820.880,34 (al netto dell'IVA), comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12.377,06; detto importo è stato determinato sulla base dei prezzi previsti nel contratto sottoscritto in data 19.04.2019 e rinnovato il 21.09.2022, aggiornati secondo l'indice ISTAT FOI settembre 2025 – coefficiente 1,186, calcolato al 30/10/2025.

Relativamente ai canoni per gli impianti elettrici e speciali, i prezzi contrattuali sono stati incrementati in relazione all'aumento delle apparecchiature oggetto di manutenzione. Tale aumento tiene conto dell'ampliamento delle apparecchiature da manutenere, nonché dell'estensione del servizio a tutti gli impianti attualmente presenti, alla data odierna, presso tutte le sedi del Politecnico di Torino, anche se non inclusi nel precedente contratto.

Ai fini dell'esecuzione di eventuali attività extra canone, questa Amministrazione ha previsto un importo massimo complessivo pari a € 232.921,81, destinato alla realizzazione di interventi di carattere straordinario non inclusi nei servizi di manutenzione ordinaria.

Articolo 8

Prezzi e modalità di fatturazione

I prezzi e le franchigie sono quelli previsti nel contratto sottoscritto in data 19.04.2019, considerate le eventuali rivalutazioni. Nei prezzi espressi e nei corrispettivi corrisposti all'Affidatario si intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, spese di trasferta, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto dall'Affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato, anche se non esplicitamente specificati nel contratto e suoi allegati.

Articolo 9

Condizioni di esecuzione e limitazione di responsabilità

L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti richiamati nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salvo espressa deroga, alle caratteristiche descritte negli atti richiamati dal presente atto.

In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Politecnico o, comunque, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

L'Affidatario si impegna espressamente a garantire e tenere indenne il Politecnico da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Articolo 10

Obblighi a carico dell'Amministrazione Committente

L'Amministrazione individuerà idonei spazi per il personale addetto al servizio di presidio.

Articolo 11

Obblighi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario è tenuto:

- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e ss.mm.ii.;
- a rispettare gli obblighi di riservatezza. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
- l'obbligo di cui al precedente periodo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto;
- l'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

L'Affidatario, nell'esercizio delle attività inerenti all'oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di



comportamento del Politecnico di Torino". La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al contratto sottoscritto tra le parti in data 19.04.2019, rinnovato in data 21.09.2022 e agli atti da esso richiamati, che fanno parte del presente atto anche se ad esso non materialmente allegati.

Articolo 12

Subappalto

In relazione all'affidamento di cui al presente contratto, il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Politecnico, in conformità a quanto previsto all'art. 119 del Codice cui si rinvia.

Articolo 13

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Con la stipula del presente contratto e a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l'Affidatario ha costituito in favore del Politecnico di Torino la cauzione definitiva - ai sensi dell'art. 117 del Codice - mediante polizza fideiussoria n° PC0Z3S25, emessa dalla società Zurich Insurance Europe AG conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € 45.969,30, ridotta ai sensi degli art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

Nel caso di risoluzione del presente Atto per causa imputabile all'Affidatario, il Politecnico di Torino provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Politecnico di Torino.

Articolo 14

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico di Torino per ogni e qualsiasi danno che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente appalto.

L'operatore economico aggiudicatario deve essere assicurato con una Primaria Compagnia Assicuratrice, con polizze RCT e RCO per la responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti stessi della ditta per i rischi derivanti dalla sua attività di servizio per la durata del contratto e con i seguenti massimali per ogni sinistro:

- Euro 5.000.000,00 quale limite catastrofale per sinistro
- Euro 5.000.000,00 quale limite per ogni singola persona deceduta o danneggiata
- Euro 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali
- Euro 5.000.000,00 per furto di beni materiali.

L'Affidatario è pertanto responsabile per danni, incidenti o infortuni, che si verificassero, connessi in maniera diretta o indiretta con il servizio, riconoscendo lo stesso essere di sua esclusiva competenza e spettanza l'iniziativa dell'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che possa colpire le cose o le persone.

In caso di incidente o sinistro dovrà essere data comunicazione immediata a mezzo raccomandata e comunque entro le successive 24 ore, con allegata copia denuncia, alla Compagnia Assicuratrice. Resta inteso che l'esistenza, e quindi la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo, è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Il certificato della polizza n. BI000939 è stato consegnato alla Stazione Appaltante prima della stipula contrattuale e, qualora le polizze prevedano rate scadenti durante la vigenza contrattuale, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

Articolo 15

Inadempienze e penalità

Il Politecnico di Torino, nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità dell'Affidatario, si riserva di applicare le penali previste all'art. 10 dell'A.D. allegato al contratto sottoscritto il 19.04.2019, previa formale contestazione scritta trasmessa via PEC o con altre modalità prevista dalla legge.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Politecnico di Torino a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio.

Articolo 16

Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del contratto

Il presente contratto è risolto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice, cui si rinvia.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento avvia, in contraddittorio con l'Affidatario, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice, cui si rinvia.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'Esecuzione gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine - e redatto il processo verbale in contraddittorio - qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Affidatario, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

Articolo 17

Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel Capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;

- i) ingiustificata interruzione o sospensione delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- j) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
- k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- l) qualora l'Appaltatore risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e in tutti i casi in cui risulti accertato il venir meno di ogni altro requisito richiesto ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del contratto;
- m) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- n) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- p) in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e in caso di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico;
- q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell'Affidatario, oltre che nei casi espressamente previsti dal precedente art. 16.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Politecnico procederà ai sensi dell'art. 124 del Codice.



Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile all'Appaltatore, la Stazione appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno e il pagamento delle penali comminate.

L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

Articolo 18

Recesso dal contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip

Il Politecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del DL n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Articolo 19

Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

Articolo 20

Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario

Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dell'affidamento ad altro Affidatario a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Articolo 21

Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

Articolo 22

Recesso del Politecnico di Torino

Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 123 del Codice, cui si rinvia.

Articolo 23

Disposizioni generali relative al personale impiegato nel servizio

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 6.3.1 del Capitolato tecnico e a quanto previsto nell'A.D. allegati al contratto sottoscritto in data 19.04.2019 e rinnovato in data 21.09.2022.

Articolo 24

Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008. Per ulteriori aspetti si rinvia al paragrafo 15 del Capitolato tecnico Allegato 1, allegato al contratto sottoscritto in data 19.04.2019 e rinnovato in data 21.09.2022.

Articolo 25

Responsabile del servizio

È indicato quale Responsabile dei Servizi il Sig. Efisio Ballero, reperibile al numero [REDACTED] e all'indirizzo mail e.ballero@sema-globalfacilities.it

Articolo 26

Foro competente

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Torino.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.



Articolo 27
Clausola finale

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 28
Spese contrattuali, imposte e tasse

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice, con la tabella di cui all'Allegato I.4, cui si rinvia, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'Affidatario assolve al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

L'imposta di bollo per il presente contratto è fissata in € 120,00 ed è versata con le modalità telematiche definite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 22/E del 28 luglio 2023, cui si rinvia.

Articolo 29
Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati, con modalità manuale e/o automatizzata, esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del

GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;
- per l'Affidatario il Titolare del trattamento dei dati è SE.MA. GLOBAL FACILITIES S.R.L., con sede in Via di Vannina 88/94, 00156, Roma, nella persona del soggetto delegato privacy Andrea Bonacina. I dati di contatto del Titolare sono: privacy@groupmaire.com; il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Riccardo Logozzo - indirizzo e-mail: dpo@groupmaire.com.

Articolo 30

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al contratto sottoscritto il 19.04.2019, e suoi allegati (Capitolato d'oneri, Capitolato Tecnico, all'Appendice 1, all'A.D. e ai relativi allegati, alle norme del Codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 31

Documento allegato

È materialmente allegato al presente Atto il seguente documento:

All. A: Offerta economica

All. B: Duvri

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale

Per la Società SE.MA Global Facilities S.r.l.

L'Amministratore Delegato

Sig. Andrea Luca Michele Bonacina

Firmato digitalmente da: ANDREA LUCA MICHELE BONACINA
Data: 13/02/2026 12:02:33

f.to: Vincenzo Tedesco



Data: 17/02/2026 10:06:58 CET

Allegati

...OMISSION...